

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**TRIBUNALE DI PALMI  
SEZIONE CIVILE**

riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

- 1) Piero Viola Presidente
- 2) Marta Speciale Giudice
- 3) Luca Coppola Giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.03.2021,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Nel giudizio di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso l'ordinanza del Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica, promosso da:

**BANCA.**

- reclamante -

nei confronti di

**CLIENTE.**

- reclamato -

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. **BANCA** propone reclamo avverso l'ordinanza di rigetto della domanda proposta ex art.700 c.p.c. dall'odierno reclamato, con la quale quest'ultimo aveva chiesto ordinarsi alla società di cancellare la segnalazione del proprio nominativo presente presso la Centrale del Rischi della Banca D'Italia.

L'istituto di credito biasima la decisione del giudice della precedente fase nella parte in cui ha ritenuto nell'ipotesi di specie che la segnalazione non potesse avvenire in quanto il cliente godeva dei benefici di cui all'art. 56, comma 2, DL 18/2020, oltre ad essere illegittima perché avvenuta senza la preventiva valutazione della complessiva situazione finanziaria del debitore ed in assenza di preavviso.

1.1. Costituendosi in giudizio, il reclamato chiede il rigetto del reclamo, contestando i motivi adottati dall'istituto di credito.

2. Il reclamo è fondato.

3. Preliminarmente, come allegato dall'istituto di credito reclamante e come documentato dal reclamato nel corso della precedente fase del giudizio (cfr. informazioni presenti nell'archivio della centrale dei rischi), la segnalazione non è avvenuta a sofferenza ma in ragione di rischi a scadenza ed a revoca.

Si osserva che tali segnalazioni non richiedono alcuna preventiva comunicazione dell'imminente segnalazione, posto che, a dispetto di quanto avviene per le segnalazioni a sofferenza (cfr. cap. II, Sez. II, par. 1.5 della circolare della Banca d'Italia n. 139 del 1991), alcuna valutazione discrezionale sulla complessiva situazione finanziaria deve essere compiuta dall'istituto segnalante, il quale è tenuto alla segnalazione per il semplice fatto oggettivo di un'esposizione creditoria nei confronti del **CLIENTE** (cfr. cfr. cap. II, Sez. I, par. 5 della circolare della Banca d'Italia n. 139 del 1991).

Si aggiunge che, agendo il reclamato in qualità di imprenditore, nell'ipotesi di specie non può neppure trovare applicazione il disposto di cui all'art. 125, comma 3, TUB, che nell'imporre ai finanziatori di informare preventivamente il **CLIENTE** la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina, si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui il segnalato rivesta la qualità di consumatore.

Infine, deve, altresì, escludersi l'operatività dell'art. 4.7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, che, nell'imporre un obbligo di avvertimento all'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazione creditizia al verificarsi di ritardi nei pagamenti, non riguarda, così come premesso nell'art. 6 del preambolo a detto codice, "i sistemi informativi di cui sono titolari soggetti pubblici e, in particolare, il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia".

3.1- Pertanto, tenuto conto della particolare natura del rischio, della qualità di professionista del soggetto segnalato e della natura pubblica del sistema ricevente la segnalazione, oltre a non essere richiesta alcuna valutazione della complessiva situazione finanziaria del segnalato, non era neppure necessario alcun preavviso da parte del segnalante.

4. Nel caso di specie non possono trovare applicazione i benefici di cui all'art. 56, comma 2, DL 18/2020, posto che, come correttamente rilevato dall'odierna reclamante già con la memoria di costituzione depositata nella precedente fase di giudizio, alcuna prova è stata offerta dal reclamato in ordine all'invio della comunicazione indicata da detta disposizione, che prevede espressamente la possibilità di avvalersi dei benefici di cui alle lett. a), b) e c) "dietro comunicazione", corredata, ai sensi del successivo comma 3, "della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

5. Pertanto, il reclamo deve essere accolto e la domanda cautelare avanzata dal reclamato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. deve essere rigettata.

5.1. Le spese di entrambe le fasi del presente giudizio cautelare seguono la soccombenza dell'odierno reclamato e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e della circostanza che nessuna attività istruttoria è stata compiuta nella presente fase di giudizio.

#### **PQM**

ACCOGLIE il reclamo e, per l'effetto,

RIGETTA la domanda proposta ex art. 700 c.p.c. da **CLIENTE** nei confronti **BANCA**;

PONE in capo a **CLIENTE** le spese di entrambe le fasi del giudizio cautelare, che si liquidano in complessivi euro 147,00 a titolo di spese documentate ed euro 4.969,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Palmi, all'esito della camera di consiglio del 15.04.2021

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*